

## **Approvazione dell'aggiornamento alle Linee Guida Regionali per la VAS**

La Regione Marche, con **D.G.R. 1813 del 21/12/10** pubblicata sul [B.U.R. n. 02 del 11/01/2011](#), ha approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la VAS, che sostituiscono le precedenti, approvate con D.G.R. 1400 del 20/10/2008.

L'aggiornamento approvato dalla Regione Marche deriva dalla necessità di adeguare e rendere coerenti le linee guida regionali alla normativa nazionale, ovvero alle ulteriori modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 con il D.Lgs 128/2010, entrato in vigore in data 26 agosto 2010.

L'aggiornamento, inoltre, ha costituito l'occasione per rivedere il testo delle linee guida al fine di renderlo più funzionale ed efficiente per l'applicazione delle stesse.

Per l'Aggiornamento delle linee guida sono stati organizzati una serie di incontri, dal giugno 2010 al novembre 2010, con le Province e l'Anci. Inoltre, sono stati sentiti il Corpo Forestale dello Stato e l'ARPAM per gli aspetti procedurali loro inerenti.

Attraverso gli incontri e lo scambio di proposte ed integrazioni al testo delle linee guida presentate dagli enti, è stato possibile raggiungere un'intesa sui punti fondamentali delle modifiche.

Le modifiche e integrazioni più significative riguardano i seguenti capitoli e aspetti:

### **punto 2 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

**2. ....**

**I piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000.**

### **punto 3-bis del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

**3-bis. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito dei Piani regolatori portuali, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme vigenti, la VIA è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.**

### **punto 7 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

**7. Il Corpo Forestale dello Stato non è considerato soggetto con competenze ambientali; al fine di facilitare le funzioni di accertamento delle infrazioni di competenza del CFS, stabilite all'art. 29 della Legge regionale 23 febbraio 2005, n.6, lo stesso può essere coinvolto in sede di istruttoria o di redazione degli elaborati di VAS, dall'autorità procedente o dall'autorità competente, come supporto tecnico su specifiche problematiche relative alla gestione forestale, limitatamente agli aspetti di propria competenza.**

### **punto 8 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

**8. Non sono comunque soggetti a VAS:**

**- in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:**

**.....**

**c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.**

- in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

.....

k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, **che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse** e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

**kbis) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:**

- per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;

- per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.

- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004.

**punto 9 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

9. La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo opere o interventi sottoposti a VIA possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. **A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione procedimentale** e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, così come illustrato nell'Allegato I – ID) di queste linee guida.

**L'iter procedimentale di VAS è sostituito nell'iter della procedura di VIA;** tale possibilità tiene conto di quanto indicato all'art. 11 comma 4 del D.lgs 152/2006 relativo all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

**punto 10 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

10. L'autorità procedente comunica all'autorità competente tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da d) ad n) prima dell'avvio della relativa procedura; **la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l'applicabilità dell'esclusione. Qualora l'autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all'autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell'autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il p/p si ritiene escluso dalle procedure di VAS.**

**punto 12 del paragrafo 1.3 (Ambito di applicazione):**

12. Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 può contenere un'indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di variante che tenga conto dei criteri di analisi stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata L.R.14/2008.

**punto 3 del paragrafo 1.4 (procedimenti pendenti):**

3. I procedimenti avviati antecedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006) relativi a piani e programmi che non sono stati adottati entro i successivi 24 mesi (31 luglio

2009) sono comunque sottoposti alla procedura di VAS, a meno che le Autorità Competenti per la VAS decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione, così come per altro previsto all'art. 13 comma 3 della direttiva 2001/42/CE.

**punto 2 del paragrafo 1.5 (autorità competenti):**

2.....

a) La Regione assume la funzione di autorità competente per

- .....

**- i piani approvati dall'Autorità di Bacino Regionale nonché i Piani approvati dalle Autorità di Bacino Interregionali, per il territorio di propria competenza;**

**punto 7-bis del paragrafo 2.2 (verifica di assoggettabilità):**

**7 bis. Nel provvedimento finale l'Autorità Competente dà atto dell'eventuale espletamento delle consultazioni di scoping nell'ambito della fase di screening.**

**punto 5-bis del paragrafo 2.3 (consultazione preliminare):**

**5bis. Anche qualora l'Autorità Competente non intenda indire una conferenza dei servizi, dovrà comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.**

**punti 2 e 3 del paragrafo 2.4.1 (contenuti del rapporto ambientale):**

2. ....

**Nella redazione del rapporto ambientale si deve dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante la fase di consultazione preliminare.**

3. ....

**Per la redazione del Rapporto Ambientale possono essere utilizzati gli obiettivi e gli indicatori riportati nell'Allegato VI.**

**Le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, saranno elaborate sulla base delle indicazioni fornite in fase di scoping dall'autorità competente in base alle diverse fattispecie che potranno presentarsi ed ai dati scientifici disponibili per il caso concreto in esame.**

**punto 2 del paragrafo 3.2 (monitoraggio di piani e programmi):**

**2. Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Qualora per il monitoraggio si renda necessaria la collaborazione dell'ARPAM, per i procedimenti di competenza provinciale i piani di monitoraggio devono essere sottoposti al comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 17 della LR 60/97; nel caso di piani di competenza regionali dovranno essere stipulate apposite convenzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 60/97.**

Per ultimo si evidenzia che sono state introdotte **modifiche e integrazioni agli Allegati** delle Linee guida al fine di apportare ulteriori approfondimenti alle relative tematiche trattate. Inoltre è stato introdotto il nuovo Allegato VI riguardante gli obiettivi e gli indicatori della VAS.